



UFFICIO STUDI  
DELLA  
REAL CASA DI SAVOIA

## *Le Regie Patenti*

*in un documento a cura di  
Marino Bon Valsassina*

Dalle Patenti del 7-13-20 settembre 1780 di Re Vittorio Amedeo III, il quale fu Re assoluto e quindi nella pienezza del potere legislativo:

Art. I: «Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio, senza prima ottenere il permesso Nostro o dei Reali Nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da Reali successori si stimeranno adatti al caso».

Art. II: «Se nell'inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti, che i discendenti da tale matrimonio, si intenderanno senz'altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia».

Art. III: «Quanto però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i Reali Nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi». (Ciò fece proprio il Re Vittorio Amedeo III nell'ottobre successivo con un Regio Biglietto relativo al matrimonio del Principe Tommaso Ilarione di Savoia Carignano, da lui autorizzato al matrimonio).

Ancora dal R. Editto del 17 luglio 1782, di Vittorio Amedeo III.

Art. X: «I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostre, o dei Reali successori e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all'occorrenza dei casi, sì da Noi, che da Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti».

È opportuno, altresì, richiamare l'opinione di alcuni giuristi italiani, che hanno trattato l'argomento durante il regime costituzionale.

MORELLI (*Il Re*, 1899, pag. 257 e segg.) ricorda che in quasi tutte le costituzioni monarchiche, specialmente in Germania, il matrimonio principesco, perché i figli possano succedere al Trono, debba essere uguale, sebbene in passato l'osservanza di tale principio non sia stata assoluta e generale. Afferma che la costituzione italiana (cioè lo Statuto) non ha imposto la nascita da matrimonio uguale come requisito per la successione al Trono, ma opina che «nella successione dell'ufficio regio, abbiano diritto di concorrere soltanto quelli che sono nati da un matrimonio rispondente alla coscienza sociale, all'onore e all'interesse dello Stato», e rammenta come talune costituzioni straniere impongano il consenso delle Camere legislative per il matrimonio dei Re e dei Principi, auspicando che altrettanto si stabilisca in Italia per i Re.

Secondo MICELI (*Diritto costituzionale*, 1913, pag. 486): «... non si possono considerare come legittimi discendenti per la successione al Trono, se non i figli nati da matrimonio considerato legittimo secondo i principi del nostro diritto pubblico. Perché a tali effetti il matrimonio sia legittimo occorre: I) che sia stato fatto con l'assenso del Re conformemente alla disposizione dell'art. 69 del Codice Civile (oggi art. 92); II) che non sia stato contratto con persona di condizione inferiore, cioè non appartenente alla categoria dei Principi di Famiglie Regnanti (o ex-regnanti). Ciò in forza della Reale Patente del 13 settembre 1780 e del Reale Biglietto del 28 ottobre del medesimo anno. Queste disposizioni continuano ad essere in vigore, non essendo state abrogate da leggi o decreti successivi. Si capisce che qui il diritto si informa al criterio di conservare alto il prestigio del Capo dello Stato».

CROSA (*La Monarchia nel diritto pubblico italiano*, 1922, pag. 20): «La successione (si intende al Trono) non è retta da principi comuni del diritto civile. Legalmente capace di tutti i diritti è la successione legittima proveniente da nozze riconosciute principesche», e in nota aggiunge che «...l'art. 69 C.C. fa obbligo, per la validità dei matrimoni dei principi, dell'autorizzazione del Re».

Il PRESUTTI (*Diritto costituzionale*, 1915, pag. 298) contesta che i matrimoni debbano essere conformi alla Patente citata, fondandosi però sull'ulteriore regolamento della materia da parte del Codice Civile (e non ad opera dello Statuto, ossia di una astratta dichiarazione del principio di uguaglianza, oltretutto assai meno regolarmente affermato che nella vigente costituzione). Ma, sempre per il Presutti, quali norme si devono applicare al Re, se lo Statuto regola la successione sulla Legge Salica la quale si riferisce a matrimoni principeschi ed anche i plebisciti delle province napoletane e della Sicilia (21 ottobre 1860) ricordano la successione legittima di Re Vittorio Emanuele? In questo caso, Presutti ritiene «che valgono le disposizione del 1780».

### L'art. 92 del Codice Civile

Mette conto ricordare, infine, come anche l'art. 92 del vigente Codice Civile – ultima manifestazione di una volontà normativa di un Sovrano di Casa Savoia, poiché approvata con Regio Decreto 16 marzo 1942 – dispone al capoverso: «Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore». Ovviamente, assenso previo, sia perché sarebbe contrario ai principi costituzionali della Monarchia, i quali inequivocabilmente sottraggono al potere di chiunque, e sia pure del Re, la designazione del Capo dello Stato o influire sulla designazione stessa, alterando un ordine successorio già consolidatosi, a tenore della citata Regia Patente con la scelta matrimoniale in ipotesi men che regolare, compiuta da taluno dei chiamati alla successione. Può ricordarsi utilmente che nel marzo 1873 – mi pare il 13 – fu richiesto l'assenso scritto del Principe Oddone, suo fratello cadetto, nonché dei Principi di Casa Genova, per il reintegro del primo Duca d'Aosta nell'ordine di successione al Trono, dal quale era uscito andando a regnare in Spagna e nel quale rientrava, condizionatamente ai predetti consensi, dopo aver colà abdicato.

*Marino Bon Valsassina*

## BREVE NOTA DI APPENDICE

Marino Bon Valsassina fu dirigente del Fronte Monarchico Giovanile quando l'Unione Monarchica Italiana dopo il Referendum del 1946 si stava riorganizzando nella nuova sede di via della Mercede a Roma. Si erano svolti i Congressi Nazionali II e III nella Sala Capizucchi di piazza Campitelli e furono eletti Presidenti Nazionali prima l'Ammiraglio Giovanni Galati e poi il Marchese Giuliano Caprinica del Grillo e Segretario Generale Benedetto Siciliani. Il Fronte Monarchico Giovanile era diretto da Nicola Torcia; erano con lui Marino Bon Valsassina, Giovanni Semeraro, Antonio Puccetti e Carmelo Lo Voi. Professore di Diritto Costituzionale, eletto al Consiglio Comunale di Roma Marino Bon Valsassina è stato, dopo la morte del Re, Presidente Nazionale dell'Unione Monarchica Italiana con Giovanni Semeraro Segretario Generale. Il Ministro della Real Casa Falcone Lucifero lo incaricò di curare una analisi sulle Regie Patenti inerenti alla successione in Casa Savoia. Questo documento fu pubblicato per la prima volta dalla rivista *Monarchia Nuova*, poi nella collana dei suoi Quaderni e rimane il documento fondamentale che ha risolto automaticamente la questione della successione dinastica. Oggi oltre alle indicazioni delle Regie Patenti si sono aggiunti gli studi e i documenti che lo storico Aldo Mola ha pubblicato nel suo recentissimo e importante libro edito da Mondadori *Declino e crollo della Monarchia in Italia*. Chi scrive questa nota è infine stato testimone delle telefonate intercorse tra Umberto II e il suo Ministro Falcone Lucifero: il Re manifestava chiaramente la sua contrarietà alle nozze di Vittorio Emanuele con Marina Ricolfi a Teheran.

Quando l'UMI presentò e diffuse il libro *In Nome del Re* di Amedeo di Savoia Aosta a cura di Gian Nicola Amoretti e Marco Grandi, si registrò una notevole ripresa nell'opinione pubblica dell'interesse verso l'istituto Monarchico. Da allora i monarchici, si sono ritrovati intorno al Duca d'Aosta e il suo portavoce Generale Manlio Lo Cascio tenne costanti rapporti tra l'Unione Monarchica Italiana e il Principe.

Trascorsero diversi anni e anche la Consulta dei Senatori del Regno, nata nell'UMI, riconobbe quale erede legittimo di Re Umberto II il Principe Amedeo.

*Giovanni Semeraro*

### *Il calendario 2007 delle Edizioni Monarchia Nuova*

*Monarchia Nuova*, rivista mensile e casa editrice fondate e dirette da Giovanni Semeraro.

La nascita di *Monarchia Nuova* nel 1956 fu salutata dall'Onorevole Enzo Selvaggi con queste parole: «*Monarchia Nuova* mi richiama in fondo quella Italia Nuova che fu la prima bandiera della lotta per la Monarchia».

*Monarchia Nuova* è stata la rivista dell'Unione Monarchica Italiana ed ebbe il maggiore consenso del Re Umberto II e del suo Ministro Falcone Lucifero.

Oggi l'UMI, la più antica e numerosa associazione monarchica, è retta dal Segretario Generale Comm. Sergio Boschiero. È Presidente Onorario il Dott. Comm. Giovanni Semeraro; Presidente Nazionale l'Avv. Gian Nicola Amoretti; Vice Presidente Nazionale il Comm. Camillo Zuccoli; Vice Segretario Generale il Cav. Ettore Laugeni.